

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA LEO SCOLTENNA PANARO
MODENA

APPLICAZIONE DECRETO LEGISLATIVO 14/8/96 N°494
ATTRIBUZIONE INCARICHI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI CANTIERI

L'anno 2001, il giorno 28 del mese di novembre, presso la sede del Consorzio in Modena – Corso Vittorio Emanuele 107 – si sono riuniti i rappresentanti del Consorzio ed i rappresentanti sindacali aziendali dei lavoratori.

Sono presenti:

per il Consorzio: dr. Elio Molinari in qualità di Presidente pro tempore

per i Sindacati: le Rappresentanze Sindacali Aziendali FLAI-CGIL, FAI-CISL e FILBI-UIL assistite dalle rispettive Segreterie provinciali

Tra le parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

PREMESSO CHE:

- a) sul supplemento ordinario della G.U. n. 223 del 23/9/96 – serie generale – è stato pubblicato il decreto legislativo 494/96 "attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili";
- b) il suddetto decreto legislativo prevede, disciplinandone compiti, funzioni, responsabilità e modalità di designazione le figure di "coordinatore per la progettazione" (art. 4) e "coordinatore per l'esecuzione dei lavori" (art. 5);
- c) il Consorzio ha perseguito ed intende perseguire la massima sicurezza promuovendo e diffondendo la cultura della sicurezza e della qualità, ma anche mettendo a disposizione risorse economiche e tecnologiche;
- d) le parti concordano nel ritenere strategico, dal punto di vista del perseguimento di una effettiva maggiore sicurezza nell'esecuzione dei lavori in appalto, che le suddette funzioni vengano svolte, di preferenza, da personale consorziale, favorendo e assicurando da un lato la massima formazione e qualificazione professionale, dall'altra riconoscendo incentivi di carattere economico;
- e) conseguentemente alla connotazione più complessa ed articolata che il carico di lavoro viene ad assumere, la direzione consorziale, anche su segnalazione dell'incaricato, è tenuta ad adottare le soluzioni organizzative atte ad evitare che l'attribuzione degli incarichi di sicurezza possa pregiudicare il corretto assolvimento delle funzioni assegnate per norma contrattuale e di mansionario.

Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione

1. Con il presente accordo le parti definiscono i criteri e le procedure cui ci si attiene per l'assegnazione degli incarichi di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ex art. 5 D.Lgs 494/96.
2. Per quanto riguarda il campo di applicazione le parti si danno atto che il presente accordo riguarda esclusivamente i lavori affidati in appalto con progettazione e direzione lavori consorziale, per lavori che comportano l'apertura di cantieri di cui

all'art. 3 – 3° comma – del D.Lgs. di cui sopra e per cui è obbligatoria la nomina delle figure sopra indicate, fatte salve le eccezioni previste al successivo art. - 3.

Art. 2 – Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Le funzioni di cui al presente articolo possono essere affidate ai dipendenti inquadrati nelle fasce funzionali 7[^] Quadro, 7[^] e 6[^] purchè siano in possesso di idoneo titolo di studio e di adeguata esperienza professionale ai sensi di quanto previsto all'art. 10 del richiamato D.Lgs. 494/96.
2. In ogni caso, per la nomina alle funzioni di cui trattasi è necessario il preventivo possesso dell'attestato di frequenza allo specifico corso di cui all'art. 10 – 2° comma – del medesimo D.Lgs. 494/96, oppure, in alternativa, qualora ne ricorrano i presupposti ed i requisiti, dell'attestato di frequenza al corso di cui all'art. 19 dello stesso D.Lgs..
3. L'affidamento delle funzioni di cui all'oggetto viene effettuato singolarmente con comunicazione scritta.

Art. 3-Compenso aggiuntivo

A titolo di compenso aggiuntivo per lo svolgimento degli incarichi di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", nei casi in cui tali incarichi vengano affidati ai dipendenti di 6[^] fascia, - fermo restando che tali incarichi potranno essere affidati solo per lavori che ricadono nelle seguenti tipologie di cantieri: piccole opere in cemento armato, risezionamento, espurghi canali e movimento terra, lavori di diserbo meccanico, lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria ad infrastrutture consorziali (opere idrauliche e civili abitazioni), opere murarie di lieve entità - si terrà conto di quanto segue:

Con specifico riferimento temporale ad ogni anno solare, qualora uno stesso dipendente inquadrato in 6[^] fascia porti a termine regolarmente almeno due incarichi, ovvero incarichi il cui valore complessivo sia di almeno lire 500.000.000, allo stesso dipendente spetterà la qualifica di "ottimo" nell'ambito del premio di operosità e risultato di cui all'accordo 10/6/1997, a prescindere dai parametri di giudizio previsti dall'accordo stesso.

Analogamente, con riferimento temporale ad ogni anno solare, qualora uno stesso dipendente inquadrato in 7[^] fascia Quadro ovvero 7[^] fascia, porti a termine regolarmente almeno tre incarichi, ovvero incarichi il cui valore complessivo sia di almeno lire 700.000.000, allo stesso dipendente spetterà la qualifica di "ottimo" nell'ambito del premio di operosità e risultato di cui all'accordo 10/6/1997, a prescindere dai parametri di giudizio previsti dall'accordo stesso. Sempre con riferimento ad ogni anno solare, qualora ad uno stesso dipendente inquadrato in 6[^] fascia vengano affidati più di quattro incarichi, ovvero incarichi il cui valore complessivo (riferito al prezzo dell'esecuzione dell'opera posto a base di gara, al netto dell'IVA) sia superiore a lire 1.000.000.000, al dipendente stesso verrà riconosciuto il passaggio alla fascia funzionale superiore.

Il passaggio alla fascia funzionale superiore sarà oggetto di apposito atto dell'Amministrazione una volta che sia stata accertata la regolare conclusione di tutti gli incarichi senza che gli stessi abbiano dato luogo a rilievi o contestazioni.

Ciascun incarico si deve intendere complessivamente costituito dalle funzioni di direzione lavori, collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; quanto sopra ad eccezione dei casi in cui, per lavori attinenti uno stesso cantiere, esigenze di funzionalità operativa richiedano la separazione di dette funzioni su soggetti diversi.

Art. 4 - Responsabilità

1 . Ad eccezione dei casi in cui sia accertato con sentenza definitiva il dolo del dipendente, il Consorzio terrà indenne, anche tramite polizza assicurativa, il personale al quale verranno affidate le funzioni di cui sopra, da ogni richiesta di risarcimento danni che dovesse essere avanzata da terzi o dal Consorzio stesso e da ogni sanzione di tipo pecuniario che dovesse essere loro imposta in relazione all'esercizio delle funzioni medesime, rinunciando ad ogni diritto di rivalsa.

2 . Il Consorzio assume a proprio carico le spese legali dei dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari per fatti connessi e conseguenti all'esercizio delle funzioni di cui sopra, a termini e nei limiti di cui all'art. 81 del vigente C.C.N.L.. Nel caso di colpa grave potranno essere applicate le sanzioni disciplinari di cui agli articoli 46 e 47 del vigente CCNL.

Art. 5 - Decorrenza e durata

Il presente accordo ha una durata di anni quattro con decorrenza 1/1/2002 e scadenza 31/12/2005.